

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	32

SEDE REFERENTE:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 21 maggio 2019. — Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio scorso.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sono state presentate 1.271 proposte emendative (*vedi allegato*) riferite al testo del decreto-legge n. 34 del 2019, recante « Misure urgenti di crescita economica e

per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi ».

Ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, osserva preliminarmente che, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge, le presidenze hanno ritenuto di adottare, sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera di analoghi decreti-legge (si veda al riguardo la seduta della Giunta del Regolamento del 13 marzo 2007), un criterio di ordine finalistico, attribuendo un particolare rilievo alla coerenza delle finalità perseguite dalle proposte emendative con le principali finalità del provvedimento, quali risultanti dal titolo e dai Capi in cui è suddiviso il medesimo provvedimento, vale a dire: misure fiscali per la crescita economica, rilancio degli investimenti privati, tutela del *made in Italy*, nonché risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Tale criterio è stato peraltro coordinato con quello di carattere generale relativo all'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge di cui al comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regola-

aree senza una copertura di rete a banda larga. ».

12. 015. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti con un volume d'affari inferiore ad euro 400.000)

1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000, che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata. ».

12. 09. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)

1. All'articolo 2477, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 262, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 8 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità ».

* **12. 04.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)

1. All'articolo 2477, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 8 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità ».

* **12. 011.** Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.

(Fatturazione elettronica aziende agroalimentare)

1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modi-

fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 35.000 euro annui. L'importo dell'assegno di cui al primo periodo è elevato a euro 1.320 annui erogati mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Per i nuclei familiari di appartenenza del genitore richiedente in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è determinato in euro 1.920 annui. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è comunque incrementato del 20 per cento.

2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 255 milioni di euro per l'anno 2019, 555 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilità, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE cui è condizionato l'accesso al beneficio ».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro per la famiglia e le disabilità, sono definite le modalità per l'erogazione delle somme spettanti in ragione dell'ampliamento della platea dei beneficiari e dell'incremento dell'importo dell'assegno disposti ai sensi del presente articolo. Ai relativi maggiori oneri, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2019, 315 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 038. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscato, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Murelli, Cavandoli, Comaroli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Legnaioli, Tarantino, Paternoster.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 358, la lettera c) del comma 1 è soppressa;

b) l'articolo 379 è soppresso.

16. 044. Gusmeroli, Ribolla, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Tomasi, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

nistro dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio, è istituita una Piattaforma digitale con l'elenco dei beni immobili non utilizzati o sottoutilizzati di proprietà dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni o dello Stato per i quali è stato predisposto un progetto di riutilizzo finalizzato a produrre un beneficio economico e sociale per la collettività.

2. Per ogni immobile sulla piattaforma digitale è allegata una scheda illustrativa del progetto da realizzare, con l'indicazione dei tempi, dei costi e dell'apporto iniziale dell'Ente.

3. Il decreto di cui al comma 1 definisce le modalità di coinvolgimento dei cittadini nell'individuazione degli immobili da riutilizzare e della loro destinazione d'uso.

4. Alle erogazioni che finanziano i progetti sono applicate le medesime condizioni fiscali in vigore per le erogazioni liberali nei confronti delle Onlus.

18. 016. Dori, Orrico, Invidia, Giuliadori, Faro, Trano.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Incentivi all'imprenditoria femminile)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale « Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità » istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 014. Boschi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Fondo legge n. 394 del 1981)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. ».

18. 010. Vallascas, Faro, Trano.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)

All'articolo 2477 del codice civile, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di

euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. ».

18. 015. Gusmeroli, Andreuzza, Bordonali, Binelli, Dara, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 19.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro nell'anno 2019 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Conseguentemente, all'articolo 50 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: pari a 500,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 718,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 838,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.178,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 528,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 755,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 839,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

b) dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui al comma 2-bis.

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla Tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 110) e 113).

19. 7. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni nell'anno 2019 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

19. 1. Boschi, Ungaro.

Apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, sostituire le parole: nell'anno 2019 con le seguenti per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Costituzione di fondi privati con normativa agevolata)

1. In deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di investimento possono assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro, le società di cui al presente comma non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.

27. 04. Mor.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche alla disciplina delle società a responsabilità limitata)

1. Al fine di adeguare la disciplina nazionale dei controlli societari a quanto prescritto dalla direttiva 2013/34/UE in materia di bilanci delle imprese, all'articolo 2477 del codice civile, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) ha superato almeno due dei tre seguenti criteri:

1) totale dello stato patrimoniale: 6 milioni di euro;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 12 milioni di euro;

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

27. 05. Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

ART. 28.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: della predetta direttiva, con le seguenti: del decreto di cui al secondo periodo.

28. 2. I Relatori.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale ricadenti nei medesimi territori in cui sono stati attivati i patti territoriali dell'articolo 2, comma 203, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse.

28. 3. Boccia.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « , inclusi i servizi innovativi dedicati alla raccolta del capitale di rischio ed agli investitori. ».

28. 1. Gusmeroli, Bellachioma, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Comaroli, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

ART. 29.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, con le seguenti: Nei casi di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi o di imprese agricole a conduzione femminile, ivi comprese le imprese agricole in cui la compagine societaria sia composta in prevalenza da donne.

29. 9. Spena, Martino, Mandelli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di favorire la costituzione di imprese sotto forma di società a responsabilità limitata all'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. ».

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

29. 8. Nevi, Mandelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle seguenti tecnologie: soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della *supply chain* e della gestione delle relazioni con i diversi attori,

software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio e altre tecnologie quali: sistemi di *e-commerce*, sistemi di pagamento mobile e via *internet*, *fintech*, sistemi EDI, *electronic data interchange*, geolocalizzazione, tecnologie per *l'in-store customer experience*, *system integration* applicata all'automazione dei processi, *blockchain*, intelligenza artificiale, *internet of things*;

b) al comma 7, sopprimere la lettera b);

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione incluso il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figurino come soggetto promotore capofila un *DIH-Digital innovation Hub* o un EDI-Ecosistema Digitale per l'innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera c), può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, di tutti i soggetti proponenti.

29. 4. Vallasca, Faro, Trano.

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché all'implementazione delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e dell'*internet of things*.

29. 2. Liuzzi, Faro, Trano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 200 mila euro con le seguenti: 50 mila euro;

secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

3. Al comma 810, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2020 ».

4. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**** 30. 034.** Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 3 è soppresso.

30. 06. Mandelli, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Semplificazioni per favorire interventi di adeguamento delle reti elettriche)

1. Al fine di agevolare interventi volti ad assicurare una maggiore resilienza delle reti ed impianti elettrici agli eventi atmosferici estremi, le società di distribuzione di energia elettrica avviano le relative attività previa presentazione di denuncia di inizio lavori (DIL) al Genio civile competente.

2. La denuncia di cui al comma 1 è corredata da una relazione tecnica contenente le caratteristiche dell'intervento di adeguamento nonché da una corografia che indichi le opere da realizzare.

3. Qualora l'intervento interessi aree sottoposte a vincolo ambientale o di altro tipo, una copia della denuncia deve essere trasmessa anche agli enti gestori. Salvo motivato dissenso da parte degli enti competenti entro quindici giorni dal ricevimento, si potrà procedere con le relative attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia.

4. È a carico della società di distribuzione l'acquisizione del consenso dei privati interessati se diversi da quelli in precedenza interessati dal transito delle reti o degli impianti. In caso di opposizione dei proprietari la società di distribuzione può chiedere al Genio civile competente che sia riconosciuta la pubblica utilità dell'intervento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di adeguamento anche tecnologico delle reti ed impianti elettrici di tensione nominale sino a 30.000 volt nonché di ricostruzione delle linee ed impianti elettrici di tensione nominale sino a 30.000 volt che richiedono uno spostamento entro una fascia laterale di 200 metri rispetto alla rete o all'impianto elettrico esistente.

30. 07. D'Attis.

(Inammissibile)

feriore a due anni. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.

30. 027. Pella, Mandelli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 » e all'articolo 4, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,

n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2019 ».

30. 028. Pella, Mandelli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 3 è abrogato.

30. 029. Benamati, Moretto, De Micheli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Installazione dei dispositivi di sicurezza per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli)

1. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

30. 030. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Split payment)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Omessa dichiarazione di redditi prodotti all'estero)

1. L'articolo 165, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata, di cui al comma 1, si applica la disciplina generale delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, ».

49. 021. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Modifica dell'articolo 2477 del codice civile)

L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: « 2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo e di un supplente.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato ».

49. 01. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Nell'ambito delle sperimentazioni che perseguono finalità di miglioramento della pratica clinica e accesso alle cure e forme di finanziamento alla ricerca indipendente è prevista la detraibilità dell'IVA afferente la messa a disposizione a titolo gratuito del farmaco per uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica – uso cosiddetto compassionevole – (di cui al decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017 recante « Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2017.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

49. 036. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Art. 379. – *(Nomina degli organi di controllo)* – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – *(Sindaco e revisione legale dei conti)* – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera *c)* del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.” ».

*** 49. 02.** Toccafondi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Art. 379. – *(Nomina degli organi di controllo)* – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – *(Sindaco e revisione legale dei conti)* – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera

c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato." ».

* **49. 03.** Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Art. 379. – (Nomina degli organi di controllo) – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato." ».

* **49. 022.** Marco Di Maio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Art. 379. – (Nomina degli organi di controllo) – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.» ».

* **49. 038.** Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Art. 379. – (Nomina degli organi di controllo) – L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: “2477 – (Sindaco e revisione legale dei conti) – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.» ».

* **49. 043.** Ciaburro, Caretta, Butti, Rizzetto, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Modifica ai parametri per la nomina degli organi di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile come modificato dall'articolo 379, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 379, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 3 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 25 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti." ».

49. 020. Librandi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 654, 655 e 656 sono sostituiti dai seguenti:

« 654. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico, la crescita demografica e per combattere lo spopolamento nelle aree rurali, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:

a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di *wel-*

fare, a partire dall'attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l'acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;

c) promuovere interventi per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;

d) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;

e) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.

655. Il Piano di cui al comma 654 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi.

656. All'attuazione del Piano di cui al comma 654 provvede l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nei limiti delle risorse di cui al comma 656-bis.